

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 9/2022

ESTREMI

PUBBLICA UDIENZA 26.05.2022, PRES. M. CASSANO, REL. G. DE AMICIS, EST. SG. DE AMICIS, RIC. LO DUCA + 2, PG G. CASELLA (PARZ. DIFF.), RG N. 15038/2021

QUESTIONE CONTROVERSA

Se, ai fini della revocazione della confisca, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella nozione di «prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento» debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale, investita da ricorso valutato come inammissibile, la Corte di cassazione, pur in assenza di specifico motivo sul punto, possa rilevare ex officio la illegalità della pena determinata dalla applicazione di sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., art. 630; d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, art. 28.

SOLUZIONE ADOTTATA

In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

* Consigliere della Corte di cassazione